

Allegato "A" al Repertorio n. 132.471/30.738

Società per azioni "GABBIANO S.p.a."

S T A T U T O

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art.1)-E' costituita una società per azioni denominata "GABBIANO S.p.A."

Art.2)-La società ha sede in Prato, Viale della Repubblica n. 262.

Con deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite e/o soppresse, sia in Italia che all'Estero, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, depositi ed agenzie, purché non aventi carattere di sedi secondarie, la cui istituzione e/o soppressione è demandata esclusivamente all'assemblea dei soci.

Art.3)-La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

Art.4)-La società ha per oggetto l'attività di acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e di diritti reali sui medesimi.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società al solo fine di investimento e non di collocamento, ed in questo ambito:

--provvedere al finanziamento delle società ed enti partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;

--acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;

--promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;

--compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti, e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie, reali comprese.

La società potrà altresì svolgere l'attività di:

a)-prestazione di servizi tecnici e professionali inerenti all'attività esercitata con esclusione di quelle attività per le quali non possiede i requisiti legali richiesti;

b)-trasformazione e produzione di articoli tessili sia in proprio che per conto terzi ed il commercio dei medesimi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, nonché prestare fideiussioni ed avalli e concedere garanzie reali a favore di terzi nei limiti ed al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II - Capitale Sociale - Azioni

Art.5)-Il capitale sociale è di 1.040.000 (Unmilionequarantamila) EURO, suddiviso in 10.400 (diecimilaquattrocento) azioni da 100 (Cento) EURO ciascuna.

Eventuali finanziamenti dei soci, concessi alla società per il conseguimento dell'oggetto sociale, in proporzione e non al capitale da ciascuno di essi conferito, saranno di natura infruttifera, salvo diversa delibera assembleare, e dovranno essere concessi nel rispetto dei limiti e condizioni posti dalla normativa vigente.

Eventuali versamenti in c/capitale effettuati dai soci in favore della società saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura. In forza di espressa delibera di assemblea ordinaria dei soci detti versamenti potranno essere rimborsati ai soci, oppure utilizzati a copertura delle perdite di esercizio, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale o anche diversamente, se specificatamente consentito di volta in volta dai diretti interessati.

Art.6)-Il socio che voglia alienare a terzi la propria quota farà offerta agli altri soci a mezzo raccomandata a mano (e postale) indicando:

--le generalità del potenziale acquirente;

--il prezzo;

--la forma di pagamento.

Gli altri soci hanno tempo 10 (dieci) giorni per esercitare in tutto o in parte il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'offerta (di prezzo e di pagamento) ed in questo caso lo comunicheranno per telegramma (e, possibilmente, anche a voce) agli altri. Trascorsi 11 (undici) giorni senza che la comunicazione ci sia stata, il venditore sarà libero di alienare a terzi.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III - Assemblea dei soci

Art.7)-L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a norma di legge ed inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata spedita 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art.8)-L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana.

Art.9)-L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od anche in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art.10)-L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico e, in loro assenza, dalla persona designata dai soci intervenuti.

Art.11)-Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art.12)-L'assemblea ordinaria delibera sempre col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, quella straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.13)-Ogni azione dà diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro relativo e che non siano in mora per il versamento delle proprie azioni. Essi potranno farsi rappresentare all'assemblea soltanto da un altro socio osservate le disposizioni dell'art. 2372 C.C.. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art.14)-Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità della legge e del presente statuto vincolano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### TITOLO IV - Amministrazione

Art.15)-La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri secondo deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali e generali ed anche direttori generali fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art.16)-All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine del raggiungimento degli scopi sociali secondo quanto verrà loro conferito dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.

Il Consiglio può demandare tutti i suoi poteri ovvero parte di essi al Presidente ed ad uno o più Consiglieri che assumeranno così la qualifica di Consiglieri Delegati.

Art.17)-Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, uno o più Consiglieri Delegati. Il Consiglio può altresì nominare un segretario, anche se estraneo al Consiglio stesso, determinando la durata dell'incarico.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o ne è fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza con telegramma ovvero telefax da spedire almeno due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se risultano approvate dalla maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art.18)-L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

#### TITOLO V - Collegio Sindacale

Art.19)-La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per un triennio ed il cui emolumento è determinato dall'assemblea.

#### TITOLO VI - Bilancio sociale e ripartizione utili

Art.20)-Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art.21)-Gli utili che risulteranno dal bilancio saranno così divisi:

-il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fintantoché non sarà stato raggiunto il minimo di legge;

-il restante ai soci in proporzione al capitale versato a meno che l'assemblea non ritenga di destinarlo in tutto o in parte alla costituzione di fondi di riserva straordinaria.

TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione

Art.22)-Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.23)-Tutte le controversie che sorgessero fra la società ed i soci, o fra i soci e gli organi statutari, o fra gli organi statutari fra loro, durante l'esercizio sociale e durante il periodo della liquidazione, in riferimento alla interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e del presente statuto saranno -nei casi consentiti dalla legge-deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole compositore composto di tre membri eletti uno da ognuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra i primi due e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede legale della società, il quale nominerà anche l'Arbitro per la parte che non avesse provveduto.

La sede del giudizio sarà presso la sede della società.

Tutte le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente.

F.to Rossi Nicola

.....dottor Stefano Balestri notaio